

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24488 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 05/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28816/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato

- ricorrente -

contro

TUCCI ROSA

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

- intimate -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
CAMPANIA n. 6325/2022, depositata il 27/9/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal
Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 6325/2022, depositata il 27/9/2022, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell'appello di Rosa
Tucci, ha annullato la cartella di pagamento n. 071 2019 01176174 02,

dell'importo di euro 26.182,64, emessa nei confronti della appellante a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'anno d'imposta 2007, ritenendo prescritto il credito.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre Rosa Tucci e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione restano intimare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 78 d.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con l'art. 1, comma 623, legge n. 147/2013, in rapporto all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto prescritta la pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento impugnata, sull'errato presupposto che fosse decorso il termine decennale di prescrizione tra la notifica dell'avviso di liquidazione d'imposta e la notifica della cartella, senza tener conto dell'art. 1, comma 623, l. n. 147 cit. sulla sospensione del termine prescrizionale.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Non è in discussione l'accertamento fattuale, compiuto dal giudice di appello, secondo cui:

- "la cartella impugnata deriva dall'avviso di liquidazione n°2007/001/SC/000003151/0/006, notificato in data 06/11/2009, con il quale, si chiedeva l'imposta di registro relativa alla Sentenza Civile n°0000003151/2007 del 19/03/2007, emessa dal Tribunale di Napoli";

- "la predetta cartella è stata invece notificata in data 14.12.2019".

1.3. La contestazione dell'Agenzia attiene invece all'affermazione della CTR secondo cui "Tra le due notifiche, quindi, è sicuramente decorso il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 DPR n. 131/86".

1.4. In particolare, la ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 1, comma 623, legge n. 147/2013, ai sensi del quale «*Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e*

la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».

1.5. Orbene, la sospensione del termine di prescrizione si riferisce testualmente ai carichi di cui al precedente comma 618, ovvero quelli «*inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013*» (in tal senso, cfr. Cass. 1893/2020, cui adde Cass. 26405/2020; 2095/2023; 18485/2025), mentre nel caso di specie il ruolo è pacificamente successivo a questa data, essendo stato emesso nel 2019, come d'altronde si evince dalla cartella di pagamento in atti.

1.6. Ne discende, pertanto, che la sospensione di cui alla norma, operando esclusivamente per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, non si applica alla fattispecie in esame.

1.7. La sentenza impugnata risulta, dunque, immune dal censurato vizio di violazione di legge, dovendo confermarsi che tra la data di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sotteso alla cartella di pagamento impugnata (6/11/2009) e quella di notifica della cartella (14/12/2019) è decorso un lasso di tempo superiore al termine di prescrizione decennale ex art. 78 TUR.

2. Nulla sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione degli intimati.

3. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante

il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass. 1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022; 19747/2022; 29956/2023; 26720/2024).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia